



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
VIII Direzione Ambiente

CAPITOLATO TECNICO

Servizio relativo alla vigilanza venatoria, pesca nelle acque interne, tutela della fauna, salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza antincendio del territorio nella provincia di Messina



Messina, li 30 Novembre 2015

Il Funzionario
Dr. Salvatore Ipsale

Il Dirigente
Arch. Gabriella Schifilliti

DEFINIZIONI:

Operatore: operatore economico di cui all'art. 3, punto 22, del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

Unità di vigilanza: singola guardia particolare giurata per la vigilanza venatoria ed ambientale.

Pattuglia: unità minima per la vigilanza.

Codice dei Contratti: D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

Responsabile del servizio: soggetto referente per il servizio nominato dall'Operatore;

Coordinatore Città Metropolitana: Funzionario della Città Metropolitana di Messina appositamente individuato per sovrintendere al servizio di cui al presente capitolato;

Capitolato: il presente capitolato tecnico

T.U.L.P.S.: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio, oggetto del presente capitolato, consistente nella vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne, tutela della fauna, salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza antincendio del territorio provinciale oltre che sul patrimonio della Città Metropolitana di Messina.

Più dettagliatamente sono oggetto dell'azione di vigilanza, controllo e intervento:

- 1) le strade, edifici e beni mobili di proprietà di questa Città Metropolitana al fine di evitarne il danneggiamento e tutelarne la conservazione oltre che prevenire eventuali danni a terzi;
- 2) l'attività venatoria e ambientalista di cui alla L.R. 33/97 art. 44;
- 3) l'attività di pesca nelle acque interne;
- 4) la raccolta dei funghi epigei nonché ogni altro comportamento umano che, direttamente o indirettamente, possa provocare alterazione delle condizioni ambientali ittico/faunistiche;
- 5) l'attività di escavazioni di pozzi, di cave di materiale inerte e di discariche di qualunque natura;
- 6) le acque dei laghi naturali, degli invasi, delle dighe, dei pozzi e dei torrenti nonché ogni attività umana che possa alterare il naturale deflusso delle acque o provocare fenomeni erosivi del suolo anche in conseguenza della naturale piovosità;
- 7) tutti i fenomeni, comportamenti od omissioni potenzialmente idonei a deturpare le condizioni ambientali naturali, o a mutare lo stato dei luoghi, inquinare le falde acquifere e creare comunque situazioni di dissesto idrogeologico;
- 8) lo stato di conservazione dei siti archeologici e delle zone di particolare rilevanza storica e ambientale;
- 9) la prevenzione degli incendi attraverso l'accertamento di eventuali condizioni che ne possano provocare l'insorgenza e l'attività immediata di circoscrizione e segnalazione;
- 10) le situazioni di pericolo cagionato da frane, caduta di alberi, di rami, di massi e da ogni altro agente che possono determinare difficoltà o impedimento alla circolazione stradale con particolare riferimento alle Strade Provinciali;
- 11) lo stato di salute della selvaggina e delle specie ittiche con particolare riguardo all'insorgenza di fatti epidemici, rilevandone le cause e i rimedi attraverso le opportune indagini di laboratorio;
- 12) la presenza di fauna migratoria, il soccorso di individui delle specie protette, avvalendosi, a tale fine, degli enti istituzionalmente preposti;
- 13) le situazioni di dissesto rilevate nel territorio provinciale che possono determinare pericolo per l'incolumità delle persone.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituisce principale normativa di riferimento, oltre alle leggi nazionali vigenti in materia ed, in particolare:

- legge quadro sulla caccia n.157 dell' 11 febbraio 1992 ss.mm.ii.;
- legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997 e ss.mm.ii.;
- circolare n. 268/1999 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.
- legge regionale n. 18 del 11 agosto 2015.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a: **€ 299.012** di cui distribuiti così come riportato nel seguente quadro economico

Quadro economico

Costi fissi per personale (11037 ore/uomo)	€ 195.465
Costi variabili	€ 84.875
Somma importo appalto del servizio	€ 280.340
IVA (22%) su costi variabili	€ 18.672
Importo totale del servizio, IVA compresa	€ 299.012

ART. 4 – LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà espletarsi, esclusivamente, nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Messina e verrà organizzato in 6 zone così delimitate:

Zona "A" che comprende 5 comuni:

Messina, Villafranca Tirrena, Saponara, Scaletta Zanclea, Itala.

Zona "B" che comprende 21 comuni:

Ali Terme, Ali Superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Mandanici, Pagliara, Furci Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo, S. Alessio, Forza d'Agro, Limina, Antillo, Roccaffiorita, Gallodoro, Letoianni, Mongiuffi Melia, Castelmola, Taormina.

Zona "C" che comprende 10 comuni :

Giardini Naxos, Gaggi, Graniti, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Malvagna, Moio Alcantara, Roccella Valdemone, Floresta, S. Domenica Vittoria.

Zona "D" che comprende 24 comuni:

Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Roccavaldina, Monforte S. Giorgio, Condrò, Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, S.Pier Niceto, S. Filippo del Mela, Milazzo, S. Lucia del Mela, Merì, Barcellona P. G., Terme Vigliatore, Rodi Milici, Castoreale, Fondachelli Fantina, Lipari, Malfa, S. Marina di Salina, Leni.

Zona "E" che comprende 23 comuni:

Furnari, Mazzarrà S. Andrea, Novara di Sicilia, Falcone, Oliveri, Basicò, Tripi, Montalbano Elicona, Patti, Librizzi, Montagnareale, S. Piero Patti, Gioiosa Marea, S. Angelo di Brolo, Piraino, Brolo, Ficarra, Sinagra, Ucria, Raccuja, Castell'Umberto, Tortrici, Naso.

Zona "F" che comprende 25 comuni:

Capo d'Orlando, Mirto, S. Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Caprileone, Frazzanò, S. Marco d'Alunzio, Torrenova, S. Agata Militello, Alcara li Fusi, Longi, Militello Rosmarino, Acquedolci, S. Fratello, Cesarò, S. Teodoro, Caronia, Capizzi Mistretta, S. Stefano di Camastra, Reitano, Motta d'Affermo, Tusa, Pettineo, Castel di Lucio.

Il coordinamento della vigilanza sarà espletato, dal Dirigente dell'VIII Direzione Ambiente o da un suo delegato e verrà effettuato da personale appositamente individuato.

Nelle singole zone dovrà essere individuata un'apposita area per il cambio dei turni. L'operatore dovrà insediare a Messina una Centrale Operativa per il coordinamento e le comunicazioni delle squadre.

Il personale minimo per assolvere i compiti di cui sopra deve essere composto: da almeno due unità per ogni squadra e almeno una unità presso la Centrale Operativa.

Il personale utilizzato, nel servizio di vigilanza, dovrà essere abilitato ed autorizzato secondo le normative vigenti.

La turnazione dovrà essere organizzata su due o tre turni giornalieri in tutte le zone e della durata non inferiore alle 7 ore.

Per tutta la durata del servizio dovrà essere fornito, all'ufficio del Coordinatore Provinciale un autoveicolo fuoristrada comprensivo del necessario carburante, che dovrà essere utilizzato per effettuare controlli sul regolare funzionamento del servizio.

La Città Metropolitana di Messina, per esigenze connesse a segnalazioni o particolari emergenze (*ad esempio controlli anche in ore notturne o, eventuali, problematiche ambientali*), potrà richiedere che il servizio di vigilanza sia svolto dalla singola pattuglia, anche congiuntamente a personale della Città Metropolitana, in ore e tempi diversi da quelli stabiliti nel programma.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà espletarsi per la durata **complessive di 9030 ore/uomo**, da effettuarsi a decorrere dal giorno di sottoscrizione del relativo verbale di consegna di cui al successivo art. 6.

ART. 6 – VERBALE DI INIZIO DEL SERVIZIO

Il Coordinatore della Città Metropolitana di Messina, di concerto con il Responsabile del servizio, redigerà apposito verbale di effettivo inizio del servizio. Detto verbale, conterrà la descrizione puntuale di quanto attuato dall'Operatore, in ordine agli obblighi ed oneri allo stesso incombenti (art.16 del presente capitolato), e di quanto, eventualmente, può essere successivamente attuato, per motivi, comunque, non dipendenti dalla volontà dell'Operatore o a fatti allo stesso imputabili.

L'inizio del servizio sarà subordinato alla verifica del Coordinatore della Città Metropolitana di Messina dei mezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio e previsti dal capitolato.

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

ART. 7 – DOTAZIONE DELLE PATTUGLIE

Ogni pattuglia per lo svolgimento del servizio dovrà essere dotata:

- di un **autoveicolo** di tipo fuoristrada (*autoveicolo a 4 ruote motrici con cambio dotato di riduttore e selettore per blocco/sblocco differenziale o idoneo sistema integrato*) di cilindrata non inferiore a cmc 2000, atto a percorrere il territorio anche ove la transitabilità è difficoltosa e/o accidentata e con applicato, sulle fiancate laterali, il logo con stemma e denominazione della Città Metropolitana di Messina nonché idonea illuminazione suppletiva (*faretto brandeggiabile*);
- di apposita **strumentazione** (GPS) che possa permettere l'individuazione nel territorio del personale addetto alla V.V.A.;
- **apparecchio fotografico** digitale, con caratteristiche minime di 12 Megapixel e zoom ottico 4x;
- strumento di osservazione tipo **binocolo**;

- **cellulare** di servizio comprensivo di carica batterie per auto;
- strumento per visione notturna tipo **binocolo**;
- **trasportino** per animali;
- **torcia elettrica**;
- **verbali** idonei debitamente numerati e vidimati sulla segnalazione dei rifiuti e le sanzioni riguardante la pesca e la caccia;
- **regolamento** provinciale pesca acque interne.

ART. 8 – REQUISITI DELL’UNITA’ DI VIGILANZA

Ogni unità di vigilanza deve essere dotata dell’attestazione di idoneità di cui all’art. 43, comma 4, della L.R. n. 33 del 01/09/1997 e ss.mm.ii., nonché del decreto prefettizio di nomina Guardia Particolare Giurata ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 138 del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 come successivamente modificato) oltreché essere in possesso della patente di guida, a norma del vigente Codice della Strada, di tipo B.

ART. 9 – COMPITI DELL’UNITA’ DI VIGILANZA

L’unità di vigilanza nello svolgimento del servizio dovrà:

- a) **assicurare** corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
- b) **mantenere** un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) **svolgere** il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglia;
- d) **comunicare** con cadenza oraria i propri spostamenti, programmati, alla sede operativa dell’Operatore, a mezzo apposito apparato di comunicazione;
- e) **utilizzare** e conservare i blocchi dei verbali di accertamento delle infrazioni, forniti dall’Operatore e preventivamente vidimati, a mezzo numerazione e registrazione a nome della singola unità, da questo Ente;
- f) **compilare** gli eventuali verbali di contestazione, per infrazioni alle leggi sulla caccia e pesca, secondo la normativa vigente e seguendo le, eventuali, disposizioni che verranno impartite, ed in conformità, anche, a quanto previsto dall’art. 255 del TULPS, rilasciandone copia al contravventore;
- g) **provvedere** alla redazione (*al termine del servizio e per singola pattuglia*), del modello di relazione di servizio giornaliero (*che verrà predisposto dal Coordinatore della Città Metropolitana*), nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel detto modello. Sul modello saranno specificatamente previste le indicazioni in ordine ai nominativi delle unità di servizio, alle strade e chilometri percorsi, ai luoghi (contrade) dove si è svolto il servizio, all’effettivo orario di servizio svolto, alla descrizione di ogni controllo effettuato e di eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio, ed ogni altra indicazione che si dovesse ritenere utile. Detti modelli di servizio, una volta compilati e sottoscritti dai redattori, saranno consegnati, nello stesso giorno della loro redazione, al Responsabile del Servizio.
- h) **qualificarsi** mediante l’esibizione di *tesserino* di riconoscimento, riportante i dati identificativi della guardia;
- l) **assumere** gli obblighi di cui all’art. 249 del regolamento applicativo del TULPS per i quali, in ogni caso, dovrà farsene carico l’Operatore;
- m) **chiedere** a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, della legge 157/92, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica eventualmente abbattuta o catturata;

- n) **consegnare** i verbali di contestazione di cui al precedente punto f), al Responsabile del servizio, il quale provvederà al loro inoltro agli Enti competenti, in relazione alle violazioni commesse;
- o) **provvedere** ad esporre denuncia all'autorità giudiziaria competente, nel caso di accertamento di infrazioni ed illeciti sanzionabili penalmente o di ogni altro fatto che abbia o possa avere, comunque, rilevanza penale;
- p) **segnalare** al Coordinatore della Città Metropolitana di Messina qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente, riscontrato nello svolgimento del servizio. In tale ultimo caso, le unità di vigilanza, devono provvedere a fotografare l'area interessata ed eventuali mezzi utilizzati, dai trasgressori, nel commettere l'illecito. Contestualmente, provvederà a presentare *immediata* denuncia al più vicino posto di Polizia, preoccupandosi di trasmetterne copia al Coordinatore della Città Metropolitana di Messina;
- q) **avere cura** e conservare in buono stato l'uniforme e le altre dotazioni, loro assegnate, per lo svolgimento del servizio.

Va rammentato inoltre che, in qualità di pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, sulle unità di vigilanza incombono gli obblighi previsti dall'art. 361 del Codice penale e dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale;

ART. 10 – DIVIETI PER L'UNITA' DI VIGILANZA

Oltre ai divieti previsti dalle Leggi in materia, durante l'espletamento del servizio, alle Unità di Vigilanza è **fatto assoluto divieto di:**

- a) **indossare** capi di abbigliamento, gradi, mostrine e fregi diversi dalla divisa – uniforme assegnata in dotazione;
- b) **fare uso** dell'uniforme fuori dagli orari di servizio;
- c) **detenere** ed utilizzare dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi di qualsiasi tipo, nonché distintivi segnaletici (paletta), di qualsiasi tipo;
- d) **divulgare** notizie riguardanti il servizio, le pratiche, i procedimenti ed i compiti assegnati, nonché generalità e dati riservati, di persone sottoposte a provvedimenti. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ed al segreto istruttorio, così come previsto per i Pubblici Ufficiali dal C.P. e C.P.P.;
- e) **svolgere** compiti o mansioni, durante l'espletamento del servizio, diversi da quelli previsti dal presente capitolato o, comunque, in contrasto con le direttive ricevute e le funzioni svolte;
- f) **trasportare**, durante lo svolgimento del servizio, su veicoli adibiti a tale scopo, persone diverse dagli addetti al servizio stesso, se non preventivamente autorizzati dal Coordinatore Provinciale o altro Organo Superiore;
- g) **soffermarsi** a lungo, durante il servizio ed in uniforme, nei locali pubblici;
- h) **discutere**, anche fuori dall'orario di servizio, nei locali pubblici o in presenza di pubblico, del servizio da espletare o di colleghi non presenti;
- i) **fare uso** di bevande alcoliche durante le ore di servizio;
- l) **assumere** atteggiamenti, in pubblico, atti ad offendere, denigrare o squalificare i colleghi, i superiori gerarchici, la Città Metropolitana di Messina o l'Operatore e qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica comunque collegata al servizio di vigilanza;
- m) **usare armi** o la coazione fisica a norma dell'art. 53 c.p. durante lo svolgimento del servizio;
- n) **esercitare** la caccia e pesca negli ambiti ricadenti nel territorio della Provincia, anche fuori dagli orari di servizio.

ART. 11 – SANZIONI PER L'UNITA' DI VIGILANZA

Ferme restando le responsabilità civili e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, nel caso di violazioni da parte dell'unità di vigilanza degli

obblighi previsti (art. 9 del presente capitolato) o di altre norme comportamentali, è in facoltà del Coordinatore della Città Metropolitana di Messina, di richiedere all'Operatore l'applicazione delle sanzioni che riterrà più opportune.

L'Operatore, a seguito della richiesta del Coordinatore della Città Metropolitana di Messina, ha l'obbligo di contestare al dipendente i fatti, così come riferiti dal Coordinatore, e procedere all'applicazione o meno dell'eventuale sanzione, dando opportuna comunicazione, allo stesso Coordinatore, in ordine ai provvedimenti adottati.

L'Operatore, comunque, deve, su specifica richiesta della Città Metropolitana di Messina e senza obbligo di motivazione, procedere all'allontanamento immediato e sostituzione dell'unità di vigilanza interessata.

Resta ferma la facoltà per la Città Metropolitana di Messina, in caso di accertate gravi violazioni ai divieti imposti all'unità di vigilanza o per altri gravi motivi, di chiedere, alla autorità preposta, che si proceda alla revoca del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza, e di procedere all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento.

ART. 12 – ABBIGLIAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLE UNITA' DI VIGILANZA

L'Operatore fornisce alle unità di vigilanza, per lo svolgimento del servizio, un'uniforme, provvista di eventuali segni distintivi, preventivamente approvata dal Prefetto, a norma dell'art. 254 - reg. del T.U.L.P.S. (R.D. 6/05/40 n. 635 e ss.mm.ii.).

Detta uniforme non deve ingenerare confusione alcuna, con i segni e le caratteristiche distintive di altre forze dell'ordine, che operano sul territorio provinciale, sia statali che locali, e deve essere riconoscibile attraverso evidente contrassegno, sul quale sia riportata la dicitura "*Città Metropolitana di Messina*" – Servizio Vigilanza Venatoria e Ambientalista" ed il nome dell'Operatore.

Sulle **uniformi** suindicate dovrà essere applicato, in modo visibile, sul petto a sinistra, il Tesserino di Riconoscimento rilasciato dall' Operatore in cui **saranno riportati i seguenti dati**:

a) Città Metropolitana di Messina – Servizio di Vigilanza Venatoria ed Ambientalista ed il nome dell'Operatore;

b) nome e cognome dell'unità di Vigilanza;

c) data di rilascio e numero del decreto di nomina a guardia particolare giurata;

d) foto della guardia (in divisa e a capo scoperto).

Nell'eventuale attesa dell'approvazione prefettizia dell'uniforme, nel periodo immediatamente successivo all'inizio del servizio e fino all'emanazione del detto provvedimento di approvazione, il servizio potrà essere svolto, in via provvisoria, dalle unità di vigilanza portando il solo tesserino di riconoscimento, fatta salva la preventiva autorizzazione di guardia particolare giurata.

ART. 13 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore dovrà fornire periodicamente come di seguito specificato, i seguenti elaborati:

- 1. Relazione mensile** preventiva sulle attività di vigilanza. Detta relazione dovrà contenere indicazioni ed informazioni utili per la successiva programmazione delle attività di vigilanza. La relazione dovrà essere consegnata entro la fine del mese precedente a quello di competenza.
- 2. Registro di vigilanza** e relazione sulle **attività settimanali**. Detti elaborati dovranno contenere informazioni, elementi, dati sulle attività svolte indicando il personale di servizio. La consegna dovrà avvenire entro la settimana successiva a quella di programmazione.
- 3. Registro di vigilanza e relazione** sulle **attività mensili** completa di scheda riepilogativa. Nei suddetti atti la ditta appaltatrice dovrà descrivere:

- i territori vigilati;
- il o i mezzi impiegati, con gli estremi identificativi degli stessi;
- i chilometri percorsi a piedi e con automezzo;
- il numero degli addetti complessivamente impegnato sul territorio provinciale;
- il numero totale delle segnalazioni, verbali, sequestri, ecc. ;
- i dati riepilogativi dei mesi precedenti;
- le ore di servizio programmate e quelle effettivamente svolte con indicazione dei relativi recuperi;
- altri dati a richiesta dell'Amministrazione.

4. **Relazione conclusiva** del servizio svolto.

L'attività dovrà essere espletata in collaborazione ed a integrazione con le altre forze chiamate ad eseguire il presente servizio, in modo tale da assicurare con continuità e costanza la presenza e la copertura dell'intero territorio assegnato.

Su disposizione e coordinamento dell'Amministrazione, la Ditta appaltatrice dovrà garantire la sua presenza attiva durante particolari evenienze, a semplice richiesta o segnalazione, nei modi e nei termini che saranno all'uopo concordati con i responsabili degli Uffici dirigenziali preposti.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Operatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ovvero consegna del servizio sotto riserva di legge, dovrà comunicare, alla Città Metropolitana di Messina, il nominativo del Responsabile del Servizio e del suo sostituto, per i casi di assenza.

Il Responsabile del servizio avrà il compito di:

- **vigilare** sulla condotta delle unità di vigilanza, in relazione a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del presente capitolato;
- **attuare**, eventualmente, i provvedimenti di competenza, necessari al miglioramento del servizio e delle disposizioni impartite dal Coordinatore della Città Metropolitana di Messina;
- **ricevere**, controllare e vistare i modelli di servizio giornaliero, di cui all'art. 9, lett. g) del capitolato, redatti dalle unità di vigilanza, e provvedere alla loro trasmissione, in copia, al Coordinatore della Città Metropolitana di Messina, entro il successivo giorno lavorativo (per la Città Metropolitana di Messina), rispetto a quello di svolgimento del servizio quotidiano;
- **inoltrare**, ai competenti Organi ed Enti, i verbali di contestazione redatti dalle unità di vigilanza;
- **trasmettere** ai competenti Organi ed Enti, i verbali di segnalazione rifiuti redatti dalle unità di vigilanza;
- **inviare** copia dei verbali di contestazioni e delle eventuali denunce all'autorità giudiziaria al Coordinatore Provinciale;
- **controllare** la validità dei Decreti Prefettizi, delle autorizzazioni e di quant'altro occorrente per l'espletamento del servizio;
- **provvedere** alle sostituzioni delle unità di vigilanza necessarie, nei casi di impedimento o assenza delle stesse, e di darne, tempestiva, adeguata e preventiva comunicazione al Coordinatore Provinciale;
- **provvedere** alla materiale redazione della proposta del programma mensile di svolgimento del servizio di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

Il Responsabile del servizio sarà il referente per la Città Metropolitana di Messina in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità nell'arco delle 24 ore giornaliere, inclusi i festivi, fornendo all'uopo un recapito telefonico e di fax.

Le comunicazioni scritte, verbali, telefoniche o con altri mezzi elettronici, effettuate dal Coordinatore della Città Metropolitana di Messina al Responsabile del Servizio, varranno, a tutti gli effetti, quali comunicazioni operate nei confronti dell'Operatore.

Il Responsabile del servizio deve relazionare mensilmente sul servizio complessivo svolto dalle pattuglie, indicando: le ore complessive mensili di servizio svolte; il totale dei chilometri percorsi; il numero di controlli e gli eventuali verbali di contestazione redatti ed ogni altra indicazione relativa a fatti che implicano, o potrebbero implicare, problematiche gestionali ed operative, relative al servizio.

Il Responsabile del servizio, attese le sue competenze, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, dovrà avere una adeguata conoscenza della normativa giuridico-amministrativa, afferente al servizio in appalto. Lo stesso dovrà ottemperare puntualmente a quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 15 – COORDINATORE PROVINCIALE

La Città Metropolitana di Messina, al fine di garantire, per i settori dell'Ente interessati al servizio di che trattasi, un'adeguata azione di coordinamento per relazionarsi univocamente con il Responsabile del Servizio e/o con l'Operatore individuerà, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico dell'esecuzione del servizio del presente capitolato, il quale svolgerà, anche, la funzione di Direttore dell'Esecuzione e che, nel presente Capitolato, viene definito "Coordinatore della Città Metropolitana di Messina". Inoltre sarà individuato dalla della Città Metropolitana di Messina, per i casi di assenza del Coordinatore della Città Metropolitana di Messina, un suo sostituto.

Sarà cura della Città Metropolitana di Messina di comunicare, all'Operatore, i nominativi dei soggetti su indicati.

Il Coordinatore Provinciale effettuerà tutte le attività in cui lo stesso risulta richiamato nel presente Capitolato ed, inoltre, provvede:

- ai controlli e verifiche sulla conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- a contestare all'Operatore, eventuali inadempienze contrattuali;
- a formulare proposte, al Dirigente dell'VIII Direzione Ambiente, in ordine ad eventuali sanzioni e/o penali da applicare nei confronti dell'Operatore;
- a relazionare in ordine alle circostanze inerenti l'eventuale richiesta di risoluzione anticipata o rescissione del contratto d'appalto o sul ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- a formalizzare per iscritto, con tempestività, tutte le disposizioni che dovessero essere impartite oralmente;
- a segnalare all'Operatore, eventuali inadempienze a carico del Responsabile del Servizio, e, nel caso di reiterate e gravi inadempienze dello stesso, di richiederne l'immediata sostituzione;
- a fare proprie le richieste dei vari settori della Città Metropolitana di Messina per trasformarle, ove pertinenti e compatibili con il contratto del servizio del presente capitolato, in disposizioni esecutive per l'Operatore;
- a richiedere, ove ne dovesse ravvisare la necessità, un incremento del numero dei controlli effettuati dalle singole pattuglie.

ART. 16 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'OPERATORE

L'Operatore deve essere in possesso della licenza prevista dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931,n.773 e ss.mm.ii.) e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n.635 e ss.mm.ii.) per le attività di vigilanza ed inoltre, qualora l'Operatore non abbia già provveduto, deve ottemperare a conformarsi al Regolamento approvato col Decreto del ministero degli Interni del 01/12/2010.

L'Operatore dovrà assolvere a quanto previsto dalle norme di cui al Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori (D. L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii)

Tutto il personale dovrà essere assunto secondo le leggi ed i contratti di categoria (nazionali ed integrativi locali), vigenti alla data di stipula del contratto e tutti i consequenziali oneri sono a carico dell'Operatore.

La Città Metropolitana di Messina resta esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità circa le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'Operatore, agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione, inerente il rapporto di lavoro. **Il personale suddetto è alle dipendenze dell'Operatore e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Città Metropolitana di Messina.**

Ogni obbligo, previsto dal presente capitolato, per le Unità di vigilanza e per il Responsabile del servizio, deve ritenersi anche a carico dell'Operatore.

L'Operatore, ai sensi dell'art.29, c. 3 del DLgs. N. 276 del 10.09.2003 e ss.mm.ii., è obbligato all'assunzione dei dipendenti precedentemente impegnati nello svolgimento del medesimo servizio, se in possesso dei requisiti, nella misura massima consentita dalle esigenze organizzative dell'impresa affidataria.

Ogni altro onere od obbligo, per il rispetto della normativa vigente, alla data di esecuzione del servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato;

ART. 17 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

La Città Metropolitana di Messina, per mezzo del Dirigente, ovvero del Coordinatore della Città Metropolitana di Messina, o altro soggetto individuato dal titolare dell'U.D., si riserva di effettuare controlli sul servizio affidato, consistenti in:

- **verifica** del programma di svolgimento del servizio;
- **controlli** sulle unità di vigilanza, in relazione ai luoghi di servizio e di assolvimento degli obblighi loro incombenti;
- **controlli** presso la sede operativa, predisposta dall'Operatore;
- **controlli** in ordine al rispetto delle norme contrattuali.

Nello specifico, il Responsabile del servizio dovrà fornire tempestivamente, a semplice richiesta del Coordinatore della Città Metropolitana di Messina, ogni notizia utile circa la localizzazione di ogni singola pattuglia e, ove specificatamente richiesto, ogni documentazione utile nell'ambito dei controlli sopraelencati.

ART. 18 –SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

La Città Metropolitana di Messina ha la facoltà di sospendere il servizio, per inadempienze contrattuali, comunicando all'Operatore di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto.

ART. 19 - PENALI E RISOLUZIONE

In caso di accertate omissioni o inadempienze da parte della Società, saranno applicate delle penali commisurate all'entità ed alla gravità dell'inadempimento stesso.

In particolare, verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) per ogni singola squadra e per ogni giorno o frazione di esso di mancato ingiustificato espletamento del servizio, una penale pari a un minimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Duemila/00);
- 2) nel caso in cui durante controlli svolti da funzionari della Città Metropolitana di Messina fosse riscontrata la presenza in servizio di personale non regolarmente iscritto nell'elenco del personale come sopra comunicato, per ogni accertata violazione e per ciascun giorno di utilizzo una penale pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
- 3) nel caso in cui il personale impegnato nelle attività di vigilanza venatoria sul territorio ai controlli effettuati da personale della Città Metropolitana di Messina non possa esibire il Decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata in corso di validità unitamente ad altro idoneo documento identificativo, verrà applicata una penale pari a € 100.00 (Euro

-
- Cento/00) per ciascuna violazione riscontrata, così come potrà essere applicata una penale pari ad € 50,00 (Euro Cinquanta/00) qualora il personale in servizio non fosse munito o non esponesse in modo ben visibile il cartellino identificativo,
- 4) nel caso in cui da controlli espletati da funzionari della Città Metropolitana di Messina alle squadre in servizio venisse riscontrata incompleta la dotazione di bordo minima prevista, dopo la prima contestazione formale, potrà essere applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) con l'obbligo di recupero dell'intero turno di servizio.
 - 5) nel caso in cui da controlli espletati da personale della Città Metropolitana di Messina alle squadre in servizio venisse riscontrata l'assenza di verbali, la penale è pari a un minimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Duemila/00), con l'obbligo di recupero dell'intero turno di servizio;
 - 6) nel caso in cui da controlli espletati da personale della Città Metropolitana di Messina alle squadre in servizio venisse riscontrata l'assenza del regolamento provinciale sulla pesca in acque interne, verrà applicata una penale pari a un minimo di € 100,00 (Euro Cento/00);
 - 7) nel caso in cui nel corso di eventuali controlli a campioni sui report GPS venissero rilevate posizioni dei mezzi palesemente incongruenti con la programmazione di servizio senza giustificato motivo, verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro Cento/00) per ogni singola violazione, con l'obbligo inoltre del recupero dell'intero turno di servizio;
 - 8) l'omessa segnalazione dei punti m/n) art. 9 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a un minimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Euro Duemila/00);
 - 9) la Società dovrà garantire il formale decoro della divisa di servizio del personale. Qualora nel corso di eventuali controlli fosse riscontrato un abbigliamento non consono all'immagine rappresentata della Città Metropolitana di Messina, dopo il primo formale richiamo, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro Duecento/00);
 - 10) qualsiasi inosservanza del presente capitolato, dei progetti o del bando, potrà essere applicata una penale pari a un minimo € 100,00 (Euro Cento/00) ad un massimo € 1.000,00 (mille/00).

Nel caso in cui l'entità delle penali applicate superi il quinto del costo complessivo del servizio, si procederà all'applicazione del successivo art. 27 del presente Capitolato con la rescissione per giusta causa.

La mancata relazione di cui all'art. 13, farà decadere la Società del diritto al pagamento del servizio entro i termini stabiliti nel contratto. La mancata presentazione della relazione finale mensile, farà decadere la Società del diritto al pagamento dell'importo percentuale entro i termini stabiliti nel contratto.

ART. 20 – PAGAMENTI

Il pagamento mensile sarà effettuato non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della fattura e relativa documentazione.

L'Operatore dovrà specificare, nelle singole fatture gli estremi del contratto ed il periodo del servizio svolto e si impegna a produrre per i pagamenti ogni altra dichiarazione e/o documentazione richiesta della Città Metropolitana di Messina.

In conformità alla previsione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, per tutte le operazioni economiche afferenti l'appalto del presente capitolato, l'Operatore utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali che dovrà indicare prima della stipula del contratto e sul quale la Provincia farà confluire tutti i pagamenti. Inoltre l'Operatore per i pagamenti di propria competenza applicherà integralmente la richiamata disposizione della L. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 21 – SUBAPPALTO

E' vietato all'Operatore di cedere a terzi l'esecuzione di tutto o parte il servizio de quo, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

Per il subappalto si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e deve essere richiesta la preventiva autorizzazione alla Città Metropolitana di Messina nonché prodotta tutta la documentazione all'uopo

richiesta per i soggetti subappaltatori.

L'Operatore, in ogni caso, non potrà subappaltare quote o parti del servizio previsti dal presente Capitolato ad altri soggetti che hanno prodotto, direttamente o indirettamente, offerta nella procedura di affidamento del servizio di che trattasi.

La prestazione resa dalle unità di vigilanza non può essere ricompresa nella parte di servizio subappaltabile atteso che la stessa è strettamente correlata alla sostanziale qualificazione professionale dell'Operatore.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa fatta salva l'applicabilità dell'art. 116 del Codice dei Contratti. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Città Metropolitana di Messina.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore degli obblighi di cui al precedente comma, la della Città Metropolitana di Messina, salvo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, stipulata con Società abilitate ammesse ad esercitare tale forma di garanzia.

A norma dell'art. 40 comma 7 del codice, le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono beneficiare di una riduzione del 50% sia della cauzione provvisoria che della definitiva.

L'accettazione della fidejussione è una facoltà esclusiva riservata all'Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, può non consentire.

La cauzione, comunque essa prestata, rimane a garanzia di tutti gli adempimenti prescritti nel presente Capitolato Tecnico.

Essa sarà restituita all'Appaltatore dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e senza che per tale restituzione sia il medesimo esonerato da quelle responsabilità cui è vincolato in forza della legge comune.

Ma anche dopo il certificato di regolare esecuzione del servizio, tale cauzione potrà restare in parte o in tutto vincolata a garanzia dei diritti dei creditori ogni qual volta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non si ritenga sufficiente allo scopo.

ART. 24 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Dovrà essere predisposto, a cura dell'appaltatore, il Documento di Valutazione dei Rischi e quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 25 - COPERTURA ASSICURATIVA

Fermo restando la responsabilità dell'Operatore per danni cagionati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto, lo stesso dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile verso terzi (a persone e/o cose) per sinistri che potessero derivare dall'esecuzione del servizio, con un massimale d'importo non inferiore ad € 10.000.000/00 (diecimilioni) e per la durata contrattuale del servizio.

La Città Metropolitana di Messina è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e di natura economica tra l'Operatore e terzi. L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione del servizio.

ART. 26 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante invita l'aggiudicatario a produrre tutta la documentazione necessaria inclusa la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Ove l'aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto per la stipula del contratto o non si sia presentato per la firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Città Metropolitana di Messina, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, revocherà l'aggiudicazione per inadempimento.

Le spese contrattuali (bolli, copie, registrazione, etc.) restano a totale carico della Ditta Appaltatrice.

ART. 27 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace o, comunque, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della qualificazione degli offerenti e del capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Provincia.

Causano la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'esecutore del servizio, che la Città Metropolitana di Messina rilevi con espressa diffida ad adempiere, inviata con lettera raccomandata a/r.

In particolare costituiscono gravi inadempienze:

- **impegnare** nello svolgimento del servizio personale non regolarmente contrattualizzato;
- **utilizzare**, per il servizio di sorveglianza, unità di vigilanza non in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- **il recesso** unilaterale da parte dell'Operatore del servizio;
- **l'accertata** violazione a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii in merito all'aver eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- **il verificarsi** della circostanza prevista dall'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2008 e cioè che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Operatore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, in ambito mafioso;
- **l'accertata** violazione alle disposizioni antimafia e/o alle indicazioni dei protocolli di legalità richiamati con la procedura di affidamento.

La rescissione suindicata avviene a mezzo comunicazione scritta indicante la motivazione di risoluzione.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Messina. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 29 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il rapporto con l'Operatore è regolato, anche, dai seguenti protocolli per la legalità stipulati tra la Prefettura di Messina, la Città Metropolitana di Messina, altri enti locali del territorio ed istituzioni varie nonché dal protocollo di legalità stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità di Vigilanza sui Il.pp., l'INPS e l'INAIL. Sono, altresì, applicati il "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" condiviso dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009 e la direttiva del Ministro dell'Interno N. 4610 del 23/06/2010.

Specificatamente l'Operatore del servizio dovrà:

- **segnalare** all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto;
- **collaborare** con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.);
- **comunicare** all'Amministrazione l'elenco delle imprese coinvolte per forniture o servizi attinenti alla prestazione resa dall'esecutore del Servizio nonché le eventuali successive variazioni;
- **interrompere** ogni rapporto di fornitura e/o servizio con eventuali operatori economici nei cui confronti sussistano informazioni a carattere interdittivo emesse dal Prefetto;
- **inserire** nei contratti sottoscritti dall'esecutore del servizio con i subappaltatori e i subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Operatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati o informazioni sulle prestazioni oggetto dell'appalto senza il preventivo consenso scritto della Città Metropolitana di Messina. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta e per la stipula del contratto sono utilizzati della Città Metropolitana di Messina esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dell'affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli afferenti.

Nell'applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni

Tutte le condizioni indicate dal presente capitolato che dovessero essere oggetto di offerta migliorativa si intendono modificate ed adeguate alle condizioni specificate nell'offerta tecnica ed economica prodotte in sede di gara dall'Operatore aggiudicatario dell'appalto.

ART. 31 – RINVIO

È fatto rinvio alla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e/o nel contratto.

IL Funzionario
Dott. Salvatore Ipsale



IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele Schifilliti

14

